

LAVORO

*MMS*

N° 1176/09 R.G.  
N° 2265 CRON.

ASSEGNATA A SENTENZA  
IL 22.6.10

REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome Del Popolo Italiano  
Il Tribunale di Milano

Sez. Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del Magistrato:  
Dott. Marco Lualdi Giudice  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 7576 del Ruolo Generale dell'anno 2009 promossa con ricorso depositato in data 30.9.2009 e definita all'esito dell'udienza di discussione in data 12.4.2010 da;

**[REDACTED]**  
domiciliato elettivamente in Milano Corso Italia n.7 presso lo studio dell'avv. Iacoviello/Santilli che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso;  
RICORRENTE

CONTRO

**Intesa San Paolo S.p.a.**  
con sede in Torino, in persona dei legali rappresentanti, domiciliato elettivamente in Milano via San Barnaba n.32 presso lo studio dell'avv. Trifiro' che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine della comparsa di costituzione;  
RESISTENTE

Oggetto: incidenza componenti retribuzioni su TFR

All'esito dell'udienza di discussione del 12.4.2010 la causa e' definita sulle seguenti

CONCLUSIONI

- nell'interesse del ricorrente " come in atti "
- nell'interesse del resistente " come in atti "

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30.9.2009 **[REDACTED]** ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Milano la società Intesa San Paolo S.p.a. ( da ora in poi anche e piu' semplicemente Intesa), in persona dei legali rappresentanti, per vedere accolte le conclusioni sopra integralmente riportate.

In particolare la parte ricorrente, già dipendente di Intesa a far tempo dal 24.6.1974 e sino al 31.12.2007 con mansioni da ultimo di quadro direttivo, ha chiesto venisse accertata e riconosciuta l'incidenza sul TFR dei seguenti emolumenti percepiti in costanza di rapporto

- *premio rendimento individuale*
- *contributi aziendali al fondo aziendale integrativo*
- *sgravio negoziale contributi INPS quota lavoratore*
- *premio anzianità*
- *ferie non godute e festività soppresse*
- *elargizioni per l'abitazione*

La stessa difesa [redacted] chiedeva conseguentemente che la società resistente venisse condannata al pagamento delle differenze retributive maturate sul trattamento di fine rapporto e meglio determinate in atti.

Si costituiva ritualmente in giudizio la parte resistente Intesa opponendosi a tutte le richieste attoree e chiedendone il rigetto, in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto.

Nelle more del procedimento la difesa di parte ricorrente rinunciava alle domande con riferimento al premio aziendale riducendo altresì la domanda anche con riferimento al premio di rendimento secondo gli importi di cui alla nota allegata al verbale di discussione.

Esaurita la fase istruttoria il giudice definiva il procedimento all'esito dell'udienza di discussione in data 12.4.2010 con contestuale lettura del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

*Il ricorso è solo parzialmente fondato e solo parzialmente merita di essere accolto.*

La questione in diritto della presente controversia investe la natura di alcune componenti della retribuzione pacificamente percepite dal ricorrente in costanza di rapporto di lavoro e la loro eventuale incidenza sulla base di calcolo del TFR, peraltro integralmente percepito dal Matera al momento della risoluzione del rapporto.

Con riferimento ai contenuti generali della presente controversia vale solo la pena di ribadire come la Suprema Corte ha affermato in più occasioni il principio secondo cui " *Il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ....., non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendersi solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro.*" (così Cass. 22.8.2002 n.12411)

Ed ancora " *Il carattere della continuità di un determinato compenso non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun compenso, attraverso un'indagine volta ad accertare, oggettivamente e in concreto, i requisiti*

*dell'obbligatorietà, della continuità e della determinatezza (o determinabilità) del compenso stesso.* " (così Cass. 23.3.2009 n. 6963).

Muovendo sempre dal principio di diritto condiviso da questo giudice che ribadisce la sussistenza nel nostro sistema di un principio di "onnicomprensività della retribuzione", deve rilevarsi come tale principio possa essere derogato solo in forza di pattuizioni collettive, successive all'entrata in vigore della Legge n. 297/1982, che esplicitamente prevedano l'esclusione di alcune delle componenti retributive dotate delle predette caratteristiche dalla base di calcolo del TFR (così Cass. 14.6.205 n. 12778 Cass. 226.4.2004 n. 11946).

Nel caso di specie i CCNL prodotti in atti non derogano a questa regola ricalcando sostanzialmente nel loro dato letterale la norma di legge e neppure la volontà delle parti pare aver statuito con assoluta certezza il contenuto e la natura di tali componenti della retribuzione.

A tale proposito deve rilevarsi come, sulla scorta del dominante insegnamento della Suprema Corte, il principio della onnicomprensività della retribuzione, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale la relativa retribuzione debba essere compresa nel TFR salvo che la contrattazione collettiva disponga in maniera diversa introducendo una eccezione al principio che in quanto tale deve essere qualificata come tale in modo chiaro ed univoco e non indiretto (sul punto Cass. n.6204/2010)

Poste queste premesse, le domande poste dalla difesa Matera meritano di essere partitamene esaminate.

#### **Standard retributivo individuali - Premi individuali e premio di anzianità**

Non è contestato in giudizio, oltre che documentalmente provato, il fatto che il Matera abbia nel corso del rapporto percepito premi di rendimento individuali e premio di anzianità come si evince dalla documentazione allegata.

La questione preliminare che deve essere affrontata e risolta investe la natura del premi pacificamente riconosciuti al lavoratore negli anni di rapporto al fine di determinare se tale premio possa assurgere a componente della retribuzione con conseguente incidenza sulla base di calcolo degli istituti diretti ed indiretti.

A tale proposito ha affermato la Suprema Corte come " *Il carattere della continuità di un determinato compenso non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun compenso, attraverso un'indagine volta ad accertare, oggettivamente e in concreto, i requisiti dell'obbligatorietà, della continuità e della determinatezza (o determinabilità) del compenso stesso* " (così Cass. 23.3.2009 n.6963)

Ancora è stato rilevato come " Il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ... .., non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendersi solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro." ( così' Cass. 22.8.2002 n.12411 )

Poste queste premesse in diritto la difesa di parte ricorrente ha formalmente rinunciato alla domanda svolta con riferimento alla incidenza sul TFR del premio aziendale ed ha ridotto alla sola componente della "gratifica speciale una tantum" la richiesta relativa al premio di rendimento individuale ed alle sue componenti, con determinazione di una somma residua lorda di [REDACTED] che conseguentemente merita di essere riconosciuta.

Nel caso di specie infatti non vi è dubbio come i premi di rendimento individuale venissero erogati ogni anno, fossero ricollegati ai risultati dell'intera Banca o al piu' del singolo settore prescindendo da qualunque valutazione sulla prestazione resa dal singolo lavoratore con la conseguente natura evidentemente retributiva del premio medesimo.

Per la stessa ragione deve essere riconosciuta anche l'incidenza sul TFR del premio di anzianità, corrisposto dalla Intesa esclusivamente sulla scorta del raggiungimento di una certa stabilità di servizio, senza alcuna aleatorietà, con criteri predeterminati e conseguentemente ingenerando nel lavoratore una evidente aspettativa di percezione al raggiungimento di tali condizioni oggettive.

Anche il questo caso la somma è stata rideterminata in corso di causa in [REDACTED] somma che deve conseguentemente essere riconosciuta.

#### Sgravio negoziale contributi INPS

La difesa Matera, sul presupposto che qualsiasi incremento patrimoniale anche sotto forma di accollo della quota di contributi INPS a carico dei lavoratori costituisca un arricchimento patrimoniale del lavoratore valorizzandone quindi la sua componente retributiva e la conseguente incidenza sul TFR, ha chiesto che nella base di calcolo del TFR fossero considerati i contributi integrativi pacificamente versati da Intesa anteriormente alla data del 31.12.1994.

A tale proposito e per inquadrare la fattispecie oggetto di esame deve rilevarsi come il ██████ risultasse pacificamente iscritto al Fondo Pensioni per il Personale della BCI sin dal momento della sua assunzione, fondo in origine sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.

Tale Fondo Pensioni a seguito della riforma del 1955 cesso' di avere natura sostitutiva ed assunse la funzione esplicita di previdenza integrativa venendo finanziato attraverso un contributo del 4,5 % sul monte retribuzioni di tutti i dipendenti.

Per verificare se tale modifica abbia comportato una qualche forma di "incremento patrimoniale" nella posizione dei lavoratori occorre brevemente richiamare i meccanismi contributivi che regolavano la materia e che prima della riforma del 1955 ponevano a carico dei lavoratori un contributo diretto del 1,5 % a favore del predetto Fondo Aziendale.

A seguito della richiamata riforma i lavoratori avrebbero quindi dovuto farsi carico di un ulteriore contributo pari al 3 % della retribuzione per la pensione INPS.

Pacificamente a carico della parte datoriale sarebbero pertanto rimasti una contribuzione pari al 3 % a favore del Fondo Aziendale per raggiungere il contributo previsto del 4,5 % nonché una ulteriore contribuzione del 6 % pacificamente dovuta all'INPS.

Con Delibera 10.2.1955 ( *doc. 4/a ricorrente* ) la Banca, a seguito di confronto sindacale ed in forza di accordi collettivi, si era peraltro obbligata a sgravare i dipendenti dall'onere della loro quota di contributi integrativi INPS e finalizzati alla alimentazione del Fondo rinunciando parzialmente all'obbligo di rivalsa.

Peraltro dalla lettera dell'accordo e dagli stessi risultati "contabili" dell'operazione, l'accollo da parte dell'azienda dei contributi integrativi INPS non si è risolta in alcun miglioramento patrimoniale a favore dei lavoratori suscettibile di configurare una integrazione della retribuzione destinata ad impattare sui criteri di calcolo del TFR.

Attraverso il meccanismo contabile cd. *chasse-croise* la Banca resistente si era fatta carico dell'intero contributo destinato all'INPS ( 6 % originario e 3 % già a carico del lavoratore ) lasciando però integralmente a carico del lavoratore il contributo destinato al Fondo Aziendale ( originario 1,5 % ed ulteriore 3 % post riforma ).

Nella realtà dei fatti al momento della stipula dell'accordo la posizione "economica" delle parti rimaneva sostanzialmente immutata riducendosi ad un mero spostamento contabile, che senza mutare i carichi contributivi complessivi, ne spostava semplicemente la loro qualificazione formale.

In realtà facendo ricorso al suddetto meccanismo la Banca si faceva espressamente carico, per il futuro, di eventuali variazioni delle aliquote contributive determinate dall'INPS accollando su di sé l'intero onere contributivo INPS ( anche in termini di possibili variazioni ) e trasferendo a carico del lavoratore l'intera contribuzione al Fondo Aziendale complessivamente fissata al 4,5 % .

La Delibera richiamata appare chiarire oltre ogni ragionevole dubbio tale ricostruzione ove dispone " ... di sollevare il personale [redacted] di eventuali futuri aumenti della quota dei contributi INPS posta dalla legge a carico dei lavoratori, assumendo integralmente il relativo onere presente e futuro ..." .

Se tale è la scelta e tale è il meccanismo contabile sotteso, appare di tutta evidenza come il contributo originariamente previsto a carico del lavoratore ( 1,5 % Fondo , 3 % INPS ) sia certamente mutato nella sua ragione causale ( 4,5 % Fondo ) ma non abbia costituito alcun incremento patrimoniale necessario per fondare l'accoglimento della richiesta di parte ricorrente.

Se è pur vero che, come analiticamente ricostruito dalla difesa [redacted] l'originaria "neutralità" dell'operazione contabile sussistente al momento del suo perfezionamento sia venuta meno nel corso degli anni a causa dei differenti incrementi delle aliquote INPS e Fondo Aziendale il delta di cui ha beneficiato il lavoratore non costituisce retribuzione nel senso ed agli effetti sopra evidenziati.

L'operazione sin dal momento del suo concepimento presentava infatti una componente di aleatorietà che escludeva ed esclude in radice la sussistenza di quei requisiti *di obbligatorietà, di continuità e di determinatezza (o determinabilità) del compenso stesso* che consentono di affermarne la natura retributiva; l'operazione contabile avrebbe potuto mantenere la sua neutralità per tutta la durata del rapporto od anche solo per periodo significativi, lo *spread* tra la variazione delle aliquote successivamente realizzatosi a favore del lavoratore ben avrebbe potuto realizzarsi produrre i suoi effetti anche in senso contrario e comunque lo stesso differenziale è mutato anche in maniera significativa nel corso degli anni.

Nessuna certezza sussisteva e sussiste in ordine alla riconoscibilità di un effettivo incremento della retribuzione del lavoratore nel senso e con le caratteristiche sopra richiamate, uniche caratteristiche che consentirebbero di accogliere la domanda della difesa Matera sotto questo profilo.

#### Contributi aziendali al fondo aziendale integrativo

Anche sotto questo profilo la domanda merita di essere disattesa.

La tesi di parte ricorrente si fonda espressamente sul contenuto delle pronunce della Suprema Corte n. 13358/2001 e n. 14591/2002 che hanno ribadito il principio secondo cui ".....i trattamenti pensionistici integrativi aziendali ... hanno natura giuridica di retribuzione differita pur se, in relazione allo loro funzione previdenziale, sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato attinenti alla corrispettività con la prestazione lavorativa".

I predetti trattamenti avrebbero natura di debiti di lavoro, anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa a causa dell'interdipendenza con la durata del servizio e la misura della retribuzione ricevuta.

Poste queste premesse, il naturale corollario era nel senso riconoscere la " ... natura retributiva ... naturalmente anche dei versamenti effettuati dal datore di lavoro, in osservanza di obbligo derivante da contratto collettivo, mediante accreditamenti sul conto previdenziale individuale del lavoratore, ai fini della costituzione e dell'erogazione di un trattamento pensionistico integrativo".

Come è stato correttamente osservato in piu' occasioni dalla giurisprudenza di merito tali conclusioni non paiono condivisibili per una serie di motivi logico e sistematici.

La prima ragione è che la soluzione data dalla Corte di Cassazione, con le sentenze citate, determina un'antinomia rispetto alla disciplina legislativa.

Infatti, tale disciplina già prevedeva la destinazione degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, o di una loro quota, al finanziamento della previdenza complementare e prevede, ora, il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando al finanziamento delle forme di previdenza complementare.

Pertanto, se gli importi degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e quelli della contribuzione versati dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare dovessero essere ambedue utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, si determinerebbe un irrazionale circolo vizioso.

Basti pensare che, per effetto dell'indirizzo accolto dalle sentenze citate, i lavoratori, oltre ad aver diritto alla pensione integrativa, avrebbero diritto anche ad un trattamento di fine rapporto arricchito degli importi degli accantonamenti eseguiti dal datore di lavoro per finanziare quella pensione.

Oltretutto, l'interpretazione della Corte di Cassazione disincentiva, inevitabilmente, l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare o l'incremento dell'obbligo di finanziarle da parte del datore di lavoro.

La seconda ragione è che la Corte di Cassazione ha inspiegabilmente escluso ogni rilevanza della funzione *previdenziale* assolta dai finanziamenti del datore di lavoro alle forme di

previdenza complementare, sebbene la stessa Corte abbia, nel contempo, riconosciuto che i trattamenti pensionistici integrativi aziendali assolvono ad una funzione previdenziale ed abbia ritenuto esservi una automatica omologazione fra quei trattamenti ed i finanziamenti alla previdenza complementare.

Tale esclusione è tanto più inspiegabile ove si consideri, da un lato, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 421 del 1995, ha attribuito alla contribuzione dei datori di lavoro alle forme di previdenza complementare natura di vera e propria contribuzione previdenziale. Ciò sul presupposto dell'esistenza di "un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare" tale da collocare anche "quest'ultima nel sistema dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione".

D'altro lato, che l'art. 9-bis del d.l. n. 103 del 1991 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 1991) esclude le somme erogate o accantonate dal datore di lavoro per il finanziamento della previdenza complementare dalla contribuzione previdenziale proprio perché esclude abbiano (natura e) funzioni retributive. Somme che quella legge ha assoggettato, invece, ad un ridotto contributo di solidarietà che, come tale, non concorre ad arricchire la posizione dei lavoratori che beneficiano di quella previdenza.

Infatti, anche i versamenti del datore di lavoro alla previdenza complementare, proprio perché "esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro", sono destinati alla funzione di liberazione dal bisogno e, cioè, a soddisfare le "necessità del lavoratore che ha cessato l'occupazione".

Peraltro, la stessa Corte aveva già accordato rilievo alla funzione previdenziale dei finanziamenti dei datori di lavoro alla previdenza privata, allorquando aveva sospettato di illegittimità costituzionale le disposizioni di legge che prevedevano l'assoggettamento a contribuzione previdenziale di quei finanziamenti.

Di conseguenza, proprio sulla base del rilievo accordato a quella funzione, le sentenze citate avrebbero dovuto escludere i finanziamenti del datore di lavoro alla previdenza complementare dalla nozione di retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, trattandosi di erogazioni che sono strutturalmente e funzionalmente diverse dalla retribuzione erogata nel corso del rapporto di lavoro.

Del resto, si noti che sia la pensione integrativa aziendale che i suoi finanziamenti, pur avendo la stessa natura (retributiva), sono destinati a svolgere la stessa funzione (previdenziale) del trattamento di fine rapporto, costituendone, in definitiva, una sua integrazione.

Il che necessariamente esclude che al dipendente che beneficia della pensione integrativa aziendale possa essere riconosciuta anche un'ulteriore integrazione del trattamento di fine



rapporto.

La terza ragione, sulla scorta di quanto sopra evidenziato a proposito del principio di omnicomprensività della retribuzione, deriva dal fatto che siano comprese in tale concetto tutte le erogazioni che, pur non essendo strettamente collegate allo svolgimento della prestazione di lavoro, siano state effettivamente corrisposte al lavoratore, ossia sono state oggetto di un effettivo trasferimento di ricchezza nel corso dell'anno di riferimento.

Il finanziamento del regime di previdenza complementare non comporta invece nel corso dell'anno alcuna effettiva erogazione a favore dei lavoratori interessati.

Ciò, a maggior ragione, avviene nel caso di specie in cui, soltanto quando il lavoratore consegue il diritto alla pensione integrativa, il datore di lavoro è obbligato a conferire al fondo di previdenza aziendale la relativa provvista.

Versa, cioè, l'importo complessivo dei contributi corrispondenti alla somma degli accantonamenti contabili eseguiti nel tempo.

Inoltre, va tenuto conto che il finanziamento del datore di lavoro ai regimi di previdenza integrativa non realizza, di per sé, un arricchimento del lavoratore anche perché il lavoratore potrebbe non godere mai di alcun beneficio in relazione a quel contributo; *“proprio la natura di retribuzione, differita (oltre, si ribadisce, la c.d. vita lavorativa) impedisce che detti contributi possano computarsi nelle spettanze di fine rapporto [ ... ] ciò perché alla data di cessazione del rapporto lavorativo i contributi previdenziali non hanno ancora prodotto alcun reddito nella sfera patrimoniale del lavoratore; in altri termini non sono somme corrisposte al lavoratore e da questi percepite.”* ( Trib. Roma, 17 marzo 2005).

La quarta ragione di dissenso è che la Corte di Cassazione, con le sentenze annotate, non ha correttamente interpretato neppure la volontà delle parti sindacali manifestata con l'accordo del 12-2-2005 a mezzo del quale era stato precisato **“ di aver inteso, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento del trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende di credito”**.

La Corte di Cassazione ha interpretato tale accordo nel senso che le parti sindacali con tale espressa disposizione avrebbero per la prima volta escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto il valore degli accreditamenti a carico del datore di lavoro al regime integrativo aziendale *“ ... la volontà delle parti collettive di non escludere, per il periodo precedente, la computabilità”*.

In realtà, le parti sindacali, con quella nota, vollero soltanto coordinare la disciplina del trattamento di fine rapporto con quella del regime previdenziale aziendale fornendone un'interpretazione autentica e non invece quella di innovare il regime preesistente. (Trib. Viterbo 13.3.2008 n. 227, Trib. Milano 25.2.2009 n. 841).

La domanda anche sotto questo profilo non può essere accolta.

Ferie non godute e festività soppresse.

La domanda merita sotto questo profilo di essere accolta.

La questione, peraltro più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito anche con decisioni contrastanti, investe la natura risarcitoria e/o retributiva delle somme pacificamente spettanti al lavoratore in caso di mancata fruizione delle ferie e delle festività soppresse in costanza di rapporto di lavoro, mancata fruizione che ha condotto come nel caso di specie al riconoscimento a favore del lavoratore di una indennità corrispondente.

Ritiene questo giudice come l'indennità sostitutiva delle ferie non godute abbia natura retributiva trattandosi di compenso, sia pure con le maggiorazioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per prestazioni lavorative eseguite in giornate che avrebbero dovuto essere dedicate al riposo, e comunque sempre in dipendenza del sottostante rapporto di subordinazione

Nel periodo feriale d'altra parte l'obbligazione del datore di lavoro, concernente il pagamento della retribuzione, resta integra e mantiene il carattere retributivo in vista di un profilo globalmente unitario del rapporto di lavoro in cui è insita strutturalmente, *ab origine*, la limitazione consistente nelle pause feriali.

In ipotesi, pertanto, di mancato godimento delle ferie il lavoratore ha diritto oltre alla normale retribuzione che avrebbe comunque percepito nel caso di ferie godute, ad una somma ulteriore che non si qualifica alla stregua di mero risarcimento per la mancata fruizione delle ferie "eventualmente" imposta dal datore di lavoro ma attinge il suo sinallagma di corrispettività alle concrete prestazioni lavorative effettuate nel medesimo lasso temporale dal dipendente.

Pertanto, in quanto non svincolata dal rapporto di lavoro ma fisiologicamente inglobata nel carattere unitario dello stesso, ne determina la natura retributiva.

Tale interpretazione è stata da ultimo confermata dalla Corte di Cassazione che ha affermato il principio secondo cui " *L'articolo 87 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo ... delle Casse di Risparmio (ACRI) dell'11 aprile 1991 e l'art. 65 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro Credito ABI per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali, dell'11 luglio 1999 ... devono essere interpretati ne senso di non escludere dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme percepite per premio di anzianità ... e per ferie non godute* " (così Cass. N. 6204/2010)

La domanda deve conseguentemente essere accolta per la somma rideterminata di [REDACTED] oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo.

**Elargizione per l'abitazione.**

La difesa di parte [REDACTED] rileva come nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente abbia percepito una somma a titolo di "elargizione per l'abitazione" retribuita in busta paga prima con la dicitura "erogazione forfetaria" e successivamente al 2002 "contributo affitto".

La circostanza non è stata contestata neppure dalla parte resistente Intesa la quale peraltro eccepisce come la suddetta somma non possa concorrere alla base di calcolo del TFR per espressa disposizione dell'art. 94 del CCNL di riferimento che espressamente esclude da tale base di calcolo le somme corrisposte " .. ai sensi del cap. XXIII del presente contratto o comunque corrisposti con finalità similari al Dirigente trasferito in missione ".

Appare di tutta evidenza come le somme corrisposte al lavoratore a titolo di contribuzione per il pagamento dell'affitto della casa di abitazione, ove peraltro lo stesso lavoratore veniva trasferito per periodi certamente non limitati e come tali non assimilabili alla "missione" quanto piuttosto ad un vero e proprio trasferimento, non possano rientrare od essere assimilate alle somme di cui all'art. 94 richiamato.

Nel caso di specie non si tratta infatti di somme versate per un periodo limitato, finalizzate ad attenuare il disagio anche economico subito dal lavoratore trasferito, per supportare il lavoratore negli inevitabili costi connessi al trasloco e con il preciso obiettivo di agevolare l'inserimento nella nuova realtà lavorativa, ma in quanto protrattesi per anni non potevano che assurgere a componente specifica della retribuzione.

Appare evidente infatti come il lavoratore, proprio e grazie a tale contributo, spesso si determinasse ad accettare il trasferimento in altra sede percependo tale somma alla stregua di un incremento di retribuzione.

E' stato correttamente osservato come " ... la natura di componente reddituale ( con conseguente inclusione nella base di calcolo del TFR) emerge dalla connessione dell'attribuzione con il trasferimento del dipendente, lo svolgimento della prestazione e la permanenza del rapporto di lavoro ( Cass. n. 17013/2006) dall'erogazione periodica , in misura fissa e senza documentazione giustificativa ( Cass. n. 4341/2005) nonché dalla finalità del contributo corrisposto in relazione ( e per far fronte alle esigenze abitative personali - ordinarie e permanenti nel tempo - del lavoratore ... " ( Corte Appello Milano 5.5.2009)

D'altra parte la stessa contrattazione collettiva non poneva a carico della parte datoriale il pagamento di una somma così qualificata ed a tale causale espressamente riconducibile ma

esclusivamente il rimborso delle spese di trasloco e di viaggio, una diaria per un periodo di giorni 60 (CCNL di riferimento) e l'obbligo di attivarsi (art. 57 CCNL) per reperire una abitazione (ben suscettibile per le difficoltà che questa attività spesso comporta, di costituire una obbligazione autonoma rispetto al pagamento dell'affitto).

Non sussistendo pertanto per queste somme alcuna specifica deroga alla luce del CCNL di riferimento che solo potrebbe escludere la sua riconducibilità al concetto "omnicomprensivo" di retribuzione come sopra rappresentato, la domanda deve conseguentemente essere accolta per la somma rideterminata di [REDACTED] oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo.

Il rigetto delle principali domande azionate, seppure sotto il profilo economico, e la diversa posizione economica delle parti giustifica la compensazione delle spese di causa nella misura di ½.

Alla soccombenza seppur parziale e per una somma significativamente inferiore rispetto alla domanda originaria segue per legge la condanna di Intesa alle spese di causa per la residua quota di ½, spese che si liquidano in complessive € 675,00 di cui € 75,00 per spese generali, € 200,00 per diritti e € 400,00 per onorari, oltre IVA e CP come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nei termini di legge.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### IL TRIBUNALE

in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da [REDACTED] e nel contraddittorio delle parti,

Condanna Intesa San Paolo S.p.a. al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda di € 4.411,72 a titolo di incidenza sul TFR di ferie/festività, premio anzianità, premio rendimento e rimborso abitazione, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del 31.12.2007 al saldo.

Respinge per il resto il proposto ricorso.

Dichiara compensate tra le parti nella misura di ½ le spese di causa.

Condanna Intesa San Paolo S.p.a. al pagamento delle spese processuali per l'ulteriore quota di ½ che si liquida in complessive € 900,00 oltre IVA e CP come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Ritenuta la complessità della controversia fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.

Milano

12.4.2010

Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 18 MAG. 2010

Il Giudice del Lavoro

Dott. Marco Lualdi

IL CANCELLIERE NERE CI  
IL CANCELLIERE  
D.ssa Francesca Grillo